CAMERA DEI DEPUTATI N. **7545**-A

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

(AMATO)

E DAL MINISTRO DELLE COMUNICAZIONI

(CARDINALE)

DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELL'AMBIENTE

(BORDON)

E CON IL MINISTRO DELLA SANITÀ

(VERONESI)

—

Conversione in legge del decreto-legge 23 gennaio 2001, n. 5, recante disposizioni urgenti per il differimento di termini in materia di trasmissioni radiotelevisive analogiche e digitali, nonché per il risanamento di impianti radiotelevisivi

Presentato il 24 gennaio 2001

(Relatore: **GRIGNAFFINI)**

NOTA: Il presente stampato contiene i pareri espressi dal Comitato per la legislazione, dalle Commissioni permanenti I (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni), VIII (Ambiente, territorio e lavori pubblici), IX (Trasporti, poste e telecomunicazioni) nonché dalla Commissione parlamentare per le questioni regionali sul disegno di legge n. 7545.
La VII Commissione permanente (Cultura, scienza e istruzione) l'8 febbraio 2001, ha deliberato di riferire favorevolmente sul disegno di legge n. 7545. In pari data la Commissione ha chiesto di essere autorizzata a riferire oralmente.
Per il testo del disegno di legge n. 7545 si veda il relativo stampato.

PARERE DEL COMITATO PER LA LEGISLAZIONE

Il Comitato per la legislazione,

esaminato il disegno di legge C. 7545,

rilevato che il provvedimento in esame incide anche su materie oggetto del disegno di legge-quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici (C. 4816-B), già approvato dalla Camera e modificato dal Senato, e che risulterà opportuno verificare il coordinamento tra i due provvedimenti, al fine di evitare contraddizioni fra due interventi normativi ravvicinati nel tempo,

alla luce dei parametri stabiliti dagli articoli 16-*bis* e 96-*bis* del Regolamento, osserva quanto segue:

sotto il profilo della chiarezza e della proprietà della formulazione:

all'articolo 1, comma 1, la disposizione contenuta nell'inciso « che costituiscono titolo preferenziale per l'esercizio della radiodiffusione televisiva su frequenze terrestri in tecnica digitale » potrebbe trovare più opportuna collocazione in un autonomo comma del medesimo articolo;

all'articolo 1, comma 2, in luogo di richiamare genericamente le procedure di cui alla legge 31 luglio 1997, n. 249, sarebbe opportuno indicare specificamente gli articoli della legge che le prevedono;

all'articolo 2, comma 1, dalla formulazione non si evince in modo univoco se la disattivazione degli impianti consegua automaticamente alla scadenza del termine previsto o se, diversamente, risulti da una decisione rimessa alla discrezionalità del Ministro delle comunicazioni d'intesa con il Ministro dell'ambiente;

all'articolo 2, comma 1, sarebbe opportuno fare riferimento non ai Ministeri ma ai relativi Ministri ».

PARERE DELLA I COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI)

La Commissione Affari costituzionali;

esaminato il disegno di legge C. 7545 di conversione del decreto-legge 23 gennaio 2001, n. 5, recante differimento di termini in materia di trasmissioni radiotelevisive;

esprime:

PARERE FAVOREVOLE

PARERE DELLA VIII COMMISSIONE PERMANENTE

(AMBIENTE, TERRITORIO E LAVORI PUBBLICI)

La VIII Commissione,

esaminato il disegno di legge C. 7545 « Differimento dei termini in materia di trasmissioni radiotelevisive »;

premesso che:

a) appare opportuno, così come previsto all'articolo 2, definire le procedure per la realizzazione delle azioni di risanamento degli impianti radiotelevisivi, nonché il sistema delle sanzioni, al fine di garantire una effettiva e tempestiva attuazione di quanto previsto dal decreto ministeriale 381/98;

b) appare al tempo stesso necessario garantire una piena coerenza formale tra le disposizioni dell'articolo 2 e la legge quadro sull'inquinamento elettromagnetico in via di approvazione definitiva alla Camera;

esprime:

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

1) appare opportuno ribadire che le disposizioni di cui all'articolo 2 del decreto legge 5/2001 debbono intendersi come disposizioni transitorie, in attesa non solo dell'attuazione del Piano di assegnazione delle frequenze ma anche della emanazione dei decreti attuativi della legge quadro sull'inquinamento elettromagnetico in via di approvazione;

2) appare altresì opportuno, all'articolo 2, inserire, dopo il comma 1, il seguente:

« 1-*bis*. Le regioni e le province autonome indicano i siti di cui al precedente comma 1, sentiti i comuni competenti, ferme restando le competenze attribuite ai comuni medesimi in materia urbanistica ed edilizia per quanto riguarda l'installazione degli impianti di telefonia mobile, anche ai fini della tutela dell'ambiente, del paesaggio nonché della tutela della salute.

PARERE DELLA IX COMMISSIONE PERMANENTE

(TRASPORTI, POSTE E TELECOMUNICAZIONI)

La IX Commissione Trasporti, poste e telecomunicazioni,

esaminato il disegno di legge di conversione del decreto-legge 23 gennaio 2001, n. 5 recante: « Disposizioni urgenti per il differimento

di termini in materia di trasmissioni radiotelevisive analogiche e digitali, nonché per il risanamento di impianti radiotelevisivi » (C. 7545),

considerato che il provvedimento riguarda materie che richiedono immediati provvedimenti normativi;

delibera di esprimere:

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

a) è opportuno consentire alle emittenti locali legittimamente operanti la trasformazione di impianti di emissione da analogici a digitali, con l'utilizzo dell'intera larghezza di banda per la diffusione anche di dati;

b) è opportuno introdurre una graduazione tra le emittenti radiofoniche e televisive nazionali e quelle locali delle sanzioni previste dal provvedimento.

PARERE DELLA COMMISSIONE PARLAMENTARE PER LE QUESTIONI REGIONALI

PARERE FAVOREVOLE